

D. R. n. 36/14

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art.11;
- Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico - disciplinari;
- Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico - disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazioni delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;
- Visto il DM 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- Visto il DM 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari;
- Vista la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;
- Viste le delibere con cui gli Organi di Ateneo hanno approvato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2008;

Ritenuto	che è completato il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
Visto	il Decreto Rettorale del 6 dicembre 2011, n. 22
Vista	la delibera del Consiglio di Facoltà del 9 maggio 2014 che ha approvato l'integrazione al testo del Regolamento del Corso di Laurea in Operatore Giuridico di Impresa;
Valutato	ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

Articolo 1 E' approvato il Regolamento del Corso di Laurea in Operatore Giuridico di Impresa nel testo che, riportato in allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 Il presente decreto è pubblicato agli Albi dell'Ateneo e sul sito internet, entra in vigore dalla data di emanazione.

Benevento, 3 luglio 2014

Il Rettore
Prof. Augusto Fantozzi

UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA, CLASSE L-14
REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Telematica Giustino Fortunato;
- b) per Regolamento Autonomia Didattica (RAD): il Regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei, di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento Didattico Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università Telematica Giustino Fortunato, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Corso di laurea: il Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa, classe L-14, come individuato dal successivo art. 2;
- e) per titolo di studio: la laurea in Operatore giuridico d'impresa, come individuata dal successivo art. 2.

Art. 2

Titolo e Corso di Laurea

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa, appartenente alla classe L-14, Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici.
- 2. Gli obiettivi del Corso di Laurea sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico, come delineato nel successivo art. 10.
- 3. La Laurea si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 Crediti Formativi Universitari.
- 4. Ciascun credito, pari a venticinque ore di impegno complessivo, è ripartito, di massima e per quanto compatibile, in otto ore di attività didattiche e/o formative (suddivise in attività sincrone quali videoconferenze, seminari in diretta, chat, eventuali revisioni in diretta con docenti e tutor etc; ed attività asincrone quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, messaggi, progetti etc.) e diciassette ore di studio personale.

Art. 3

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Ai sensi dell'art. 7 del RDA gli studenti devono sostenere un test di ingresso di cultura generale, logica e lingua inglese. Coloro che non risulteranno in possesso delle conoscenze e competenze previste, saranno tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiunti (OFA) che consistono in attività individuate dalla Commissione didattica preposta.
3. Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che:
 - Sono già immatricolati in anni precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di corso),
 - Sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario;
 - Esercitano il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici;
 - Si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza.

In tutti gli altri casi l'eventuale esonero della verifica delle conoscenze e delle competenze è valutato dal Consiglio di Corso di Studio.

4. Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, devono colmare un debito formativo di 15 CFU sostenendo i seguenti esami: Diritto di famiglia, Istituzioni di diritto pubblico e Politica economica.

In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato deve essere assolto nel primo anno di corso.

Art. 4

Manifesto degli studi e piani di studio

1. Il Manifesto annuale degli studi, approvato ai sensi del RDA, indica:
 - a) gli insegnamenti che saranno attivati nell'anno accademico;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;

- c) le eventuali propedeuticità;
- d) la data di inizio e di fine delle attività didattiche;
- e) le scadenze e le procedure per la prova finale.

Art. 5

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 17 del RDA.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.

All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli studenti un dettagliato programma delle attività didattiche relative al suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).

3. Secondo quanto stabilito nel capo 6 art. 9, della Carta dei Servizi dell'Ateneo, all'assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online.

Art. 6

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, immatricolati laureati, ammissione a prove singole

1. Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà e ammissione a prove singole sono disciplinati dall'art. 13 del RDA, compatibilmente con le modalità ed i termini dell'organizzazione dei corsi di insegnamento e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Il passaggio o il trasferimento alla Facoltà di Giurisprudenza sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

3. Gli studenti provenienti o dallo stessa Facoltà o da altro corso di laurea di **altro Ateneo** che chiedono il **trasferimento** o il **passaggio** alla Facoltà di Giurisprudenza, vengono iscritti al Corso di Laurea in Operatore Giuridico d'impresa secondo i seguenti criteri:

a) **con la convalida degli esami comuni senza debito formativo** se, dal confronto tra il programma, i testi consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è equivalente all'esame previsto nel Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa. In questo caso, all'esame convalidato verrà attribuito un numero di crediti pari a quello dell'esame corrispondente nel corso di laurea in operatore giuridico di impresa, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti nel corso di laurea di provenienza.

Per disciplina corrispondente o equivalente si intende una disciplina appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare o a settore affine a quello dell'esame previsto nel piano di studio del corso di laurea in operatore giuridico di impresa.

b) **con la convalida degli esami comuni con debito formativo** se, al confronto tra il programma, i testi consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è incompleto rispetto all'esame previsto nel Corso di laurea magistrale in Operatore giuridico d'impresa. In questo caso, all'esame da convalidare verranno attribuiti i crediti del Corso di laurea di destinazione se il debito formativo non supera i 4 CFU. L'integrazione avviene mediante un esame con assegnazione del voto in trentesimi sulla base di un programma concordato con il docente.

Ai fini della valutazione generale della carriera dello studente, si procede alla media aritmetica tra la valutazione riportata nell'esame comune e la valutazione sulla prova sostenuta per l'integrazione.

4. I **laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999** presso **altro corso di laurea** di altro Ateneo possono immatricolarsi al Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa con la convalida degli esami comuni secondo quanto disposto al comma precedente.

5. Ai laureati in possesso del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti anteriori al D.M. 509/1999 vengono riconosciuti gli esami comuni con dispensa dagli stessi.

6. Gli studenti dichiarati decaduti e/o rinunciatari presso altri atenei che intendano iscriversi o immatricolarsi presso il nostro Ateneo, hanno la possibilità di far valere la pregressa carriera.

7. Gli studenti che ottengono la convalida di almeno 30 CFU potranno essere iscritti al secondo anno di corso; gli studenti che ottengono la convalida di almeno 60 CFU potranno essere iscritti al terzo anno

di corso; gli studenti che ottengono la convalida di almeno 100 CFU potranno essere iscritti al quarto anno di corso, salvo diversa valutazione del Consiglio di Facoltà sulla base del curriculum scolastico, universitario e personale depositato.

Art. 7

Corsi Singoli d'insegnamento

1. Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso altre Università, anche estere - possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall'Ateneo.

2. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell'attività svolta. **I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con gli esami sostenuti.**

3. Lo studente iscritto ad un corso di studio di specializzazione, di dottorato o di Master di altro Ateneo può iscriversi a corsi singoli dell'Ateneo Unifortunato sostenendo i suddetti oneri. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato non può iscriversi ai corsi singoli presso lo stesso, salvo accettazione di istanza motivata. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato o di Master che intende iscriversi a corsi singoli presso altri Atenei deve ottenere il preventivo nulla osta dalla competente struttura didattica.

4. Ci si può iscrivere a tanti corsi di insegnamento entro il limite massimo di **60 crediti formativi universitari** per anno accademico, per scopi propri, professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 8

Esami di profitto e verifiche del profitto

1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in **esami** (prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o grafiche, tesine, colloqui), la cui valutazione è espressa in trentesimi, o in **prove di idoneità** che si concludono con un giudizio positivo o negativo.

2. Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on line – art. 22 Regolamento Studenti - alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso dello studente all'esame.
3. E' consentito lo svolgimento di prove intermedie, che non danno luogo all'attribuzione di crediti. Gli esami di profitto si svolgono a conclusione dei corsi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si svolgono frontalmente presso la Sede dell'Ateneo. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
4. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia indicato annualmente dal titolare dell'insegnamento.
5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
6. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, una sola volta per sessione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle attività didattiche stabilite, previste dall'ordinamento degli studi.
7. Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova nella medesima sessione di esame.
8. Il numero massimo di esami di profitto del Corso di laurea in Operatore giuridico di impresa è di 19. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime attività deve essere computato un unico esame.

Art. 9

Prova finale

1. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto, nelle sessioni estiva (luglio) autunnale (ottobre) e invernale (febbraio-marzo), dal Senato Accademico, ed è reso noto agli studenti a cura della segreteria. Lo studente depositerà presso la Segreteria il foglio di assegnazione della tesi recante: data di assegnazione; indicazione della disciplina prescelta; nome del titolare; titolo della tesi. L'esame finale non potrà essere sostenuto prima che siano trascorsi 5 mesi dall'assegnazione della tesi di Laurea.

3. In fase di conclusione del lavoro, lo studente deve depositare presso la Segreteria della Facoltà, nei termini previsti annualmente dalla guida dello studente, la domanda di partecipazione alla sessione di laurea, unitamente al versamento della tassa di Laurea e della documentazione richiesta. Entro i termini fissati dalla Segreteria della Facoltà il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di valutazione del profitto ed è tenuto a consegnare presso la Segreteria della Facoltà il Cd-rom, contenente la tesi stessa con annessa dichiarazione di originalità, il libretto universitario e l'autorizzazione del docente.

La Segreteria provvederà a fissare le date delle sedute di laurea, e le relative commissioni di laurea, dandone comunicazione ai componenti e agli studenti.

4. Il Consiglio di Facoltà può autorizzare la preparazione dell'elaborato finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane ed estere o nell'ambito di attività di tirocinio o stage di lavoro. Il Consiglio di Facoltà può intervenire per regolamentare la equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità della supervisione degli elaborati relativi alla prova finale.

5. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da 11 docenti e può operare con la presenza di 7 docenti e comprende comunque tutti i docenti relatori delle tesi assegnate in discussione in ciascuna seduta e da correlatori (docenti interni dell'Ateneo) eventualmente nominati dal docente titolare.

6. La Commissione è presieduta dal Preside o dal più anziano dei professori di ruolo della Facoltà presenti. La Commissione può attribuire da un minimo di sessantasei centodecimi ad un massimo di centodieci centodecimi con lode.

7. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice mentre per il conferimento della lode occorre l'unanimità. La commissione non può attribuire più di 5 voti oltre il voto curriculare di partenza.

8. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite all'art. 24 del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo.

Art. 10

Ordinamento didattico

1. La fisionomia, la struttura, gli obiettivi formativi, le modalità didattiche del Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa sono così stabiliti:

- **Denominazione del Corso di studi:** Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa.
- **Classe di appartenenza:** Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici
- **Indirizzi:** “Giurista d'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni” – “Economia e gestione d'azienda” – “Management del turismo e dello sport”;
- **Obiettivi formativi:** Il Corso di laurea mira a far conseguire: il possesso di una solida preparazione culturale, giuridica ed economica di base; la conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinenti; la conoscenza del registro linguistico generale e specifico di almeno una lingua dell'UE oltre a quella italiana; le competenze nella comunicazione e gestione dell'informazione, in particolare nell'ambito giuridico anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

La laurea triennale in Operatore giuridico di impresa forma operatori di amministrazioni, imprese e organizzazioni pubbliche e private, con specifica preparazione giuridica, unita a conoscenze nei settori economico, organizzativo- gestionale ed informatico.

Particolare rilevanza viene data all'uso dell'informatica anche in campo giuridico e all'acquisizione di termini legali della lingua inglese

- **Attività formative:** corsi di insegnamento, corsi videoregistrati, seminari, esercitazioni su casi pratici o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, stages, tirocinio, elaborati scritti, attività in piattaforma multimediale (forum, chat, webconference, faq ...).
- **Modalità di svolgimento:** I corsi degli insegnamenti e delle altre attività formative si svolgono in modalità blended (frontale presso la sede dell'Ateneo ed in modalità *e-learning* attraverso il “Portale formativo *online*”). I corsi sono ripartiti in due semestri: il primo da ottobre a dicembre, il secondo da febbraio a maggio.

Articolo 11

Annullamento prove di esame

Per sostenere validamente gli esami di profitto lo studente è tenuto al rispetto delle regole di seguito elencate, violando le quali si è assoggettati all'annullamento della prova:

- a)** essere in regola con l'iscrizione all'anno di corso al quale è riferito l'insegnamento;
- b)** sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio;
- c)** sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto l'iscrizione;
- d)** rispettare le propedeuticità fra gli insegnamenti;
- e)** non sostenere l'esame per il quale sia già stato respinto nella medesima sessione;
- f)** gli studenti che formalizzano la prenotazione presso una sede, non potranno usufruire, per la medesima sessione, delle sedute di esame nelle altre sedi;
- g)** non sostenere gli esami dopo l'eventuale presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altra Facoltà ovvero ad altro Corso di studio;
- h)** non sostenere esami già validi o per i quali è stata ottenuta convalida dai competenti organi accademici;
- i)** risostenere un esame precedentemente annullato soltanto dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta da parte della Segreteria Studenti con la quale vengono comunicati all'interessato gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento dell'esame stesso;
- j)** sostenere gli esami solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di immatricolazione, rispetto alla prima sessione utile;

2. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami sostenuti in violazione delle predette norme.

Allegato 1

CFU “ALTRE ATTIVITA” E “A SCELTA DELLO STUDENTE”

La Facoltà riconosce i crediti per “**Altre attività**” del **Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04)** agli studenti che siano in possesso di attestazioni e/o certificazioni attinenti ai seguenti gruppi di attività formative, purché congrue con gli obiettivi formativi del corso e appositamente approvate dal Consiglio di Facoltà: **abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini, stages, attività formative e di orientamento in organizzazioni no profit, e qualsiasi altra attività professionale o esami non comuni o non compresi nell’offerta formativa della facoltà, che non siano stati riconosciuti come insegnamenti a scelta dello studente.** Le suddette attività devono aver richiesto un impegno orario non inferiore a 30 ore.

La Facoltà riconosce i crediti previsti per l’esame di **Informatica** agli studenti che abbiano superato esami di informatica presso altri Atenei, agli studenti in possesso di una certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori, o che siano in possesso di certificati relativi a competenze informatiche che richiedono un impegno orario non inferiore a 30 ore.

La Facoltà si riserva di valutare singoli corsi particolari.

La Facoltà riconosce i crediti previsti per l’esame di **Lingua inglese (art. 10 co. 5, lett. c, DM 270/04)** agli studenti che siano in possesso di certificati rilasciati da Enti certificatori di conoscenza della lingua inglese e a coloro che abbiano superato esame o prova di idoneità di lingua inglese presso altri Atenei. Gli esami riguardanti discipline senza corrispondenza o esami attinenti ma non presenti nel corso di laurea In Operatore giuridico d’impresa, possono essere riconosciuti come esami “**a scelta dello studente**” (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04).

Gli studenti che svolgono un’attività professionale congrua con gli obiettivi formativi del corso, possono essere dispensati dallo svolgimento di esami e vengono loro riconosciuti crediti formativi, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà **e non oltre quanto stabilito dalla legge 240/2010.**

EQUIPOLLENZA

Lo studente che abbia sostenuto un determinato esame presso altra Facoltà otterrà l’equipollenza con altro esame previsto nell’ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Giustino Fortunato sulla base di una delibera del Consiglio di Facoltà.